

**Risposta n. 454**

**OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - concessionari autostradali - termine di richiesta ed emissione delle fatture**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

[Alfa] (di seguito istante) ha fatto presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante ha svolto, fino a [...]/2018, l'attività di concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada [...].

Nel corso del 2019 l'istante riferisce di aver ricevuto, da parte di alcuni utenti, richieste di emissione della fattura, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 luglio 1979 e dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa a pedaggi autostradali per transiti effettuati nel 2016, 2017 e fino alla data di scadenza della concessione [...].

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere:

- a) se esiste un termine entro il quale gli utenti hanno diritto di richiedere il rilascio della fattura;
- b) come devono essere emesse ed annotate nei registri IVA le fatture nei

confronti degli utenti residenti in Italia, relative ai transiti effettuati nel 2016, 2017 e 2018, stante l'obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante è dell'avviso che la fattura possa essere richiesta entro un termine di 60 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti ovvero, in alternativa, entro un anno dalla data del transito.

Il termine di 60 giorni è, infatti, coerente con la funzione svolta dalla fattura emessa dai concessionari autostradali - consentire al cliente di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA - e con l'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'esercizio di tale diritto al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il medesimo è sorto.

L'istante ritiene, inoltre, che le fatture debbano essere emesse in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed annotate in un registro sezionale appositamente istituito al fine di evitare che l'IVA ad esse relativa confluisca nella liquidazione del periodo, essendo già stata assolta con l'annotazione dei corrispettivi a suo tempo percepiti.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 individua al comma 1 alcune operazioni esonerate dall'obbligo dell'emissione delle fatture, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto.

Il successivo comma 2 prevede, poi, che con decreto ministeriale l'esonero dall'obbligo di fatturazione sia esteso anche ad altri soggetti che prestano servizi al

pubblico con carattere di uniformità, frequenza e di importo limitato.

Tra i soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione sono ricompresi anche gli enti concessionari di autostrade relativamente ai pedaggi percepiti per i transiti autostradali. Il decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1979 ha stabilito, infatti, all'articolo 1, 1° comma, che *"In applicazione del disposto dell'art. 22, secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali soltanto dietro specifica richiesta da parte degli utenti"*.

In tale evenienza, stante l'obbligo di emissione "contestuale" della fattura che ricorreva prima delle modifiche recate all'articolo 2, comma 4, alinea, del d.P.R. n. 633 del 1972, [...] (che consente l'emissione della fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) [...], e considerata l'impossibilità di redigere e consegnare la fattura al momento del transito al casello autostradale, il 3° comma dell'articolo 1 del citato d.m. ha disposto che *"La fattura sarà emessa dallo stesso ente concessionario che ha effettuato la riscossione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta"*. Il successivo 5° comma ha disposto, inoltre, che *"Nel caso in cui i pedaggi siano regolati mediante "carte di credito" a pagamento differito la fattura dovrà essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti"*.

Tanto premesso, fermo restando che la disciplina di riferimento individua un termine certo di emissione con riferimento ai pedaggi regolati con "carte di credito", negli altri casi un termine generale entro cui è possibile richiedere la fattura è desumibile dalla disciplina IVA.

In particolare, tenuto conto che, come chiarito con la circolare ministeriale n. 78 (prot n. 505139) del 29 dicembre 1973, *"(...) le fatture che verranno emesse dietro specifica richiesta degli utenti, (...) assumono, sostanzialmente, rilievo al solo fine di consentire agli utenti medesimi la detrazione dell'imposta loro addebitata (...)"*, il

termine entro cui le medesime possono essere richieste coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), secondo cui *"(...) Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*. Si ricorda che tale diritto, prima della modifica del 2017, poteva essere esercitato *"al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (...)"*.

Ciò significa che, nel caso prospettato, ove tempestivamente richieste:

- le fatture relative ai pedaggi del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019;
- le fatture relative ai pedaggi del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2018;
- le fatture relative ai pedaggi del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019.

Per quanto concerne, poi, le modalità di emissione delle fatture, si ricorda che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'articolo 1, comma 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale obbligo ricorre anche con riferimento alle fatture emesse su richiesta del cliente ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. in tal senso risposta a interpello n. 7 pubblicata il 16 gennaio 2019).

I concessionari autostradali, dunque, emettono, su richiesta del cliente, e al più

tardi nel termine come sopra individuato, fatture elettroniche tramite Sistema d'Interscambio, utilizzando una numerazione seriale distinta al fine di separarle dalle altre fatture emesse, atteso che le somme ivi indicate già partecipano alla liquidazione periodica IVA all'atto dell'incasso dei corrispettivi.

Come già chiarito dalla citata circolare n. 78 del 1973, detti documenti, emessi al solo fine di consentire la detrazione dell'IVA ai committenti, non devono essere registrati nei registri IVA ma esclusivamente conservati nell'ordine progressivo della loro emissione. Resta in ogni caso salva la possibilità di annotarli in un apposito registro sezionale IVA, utile ad una corretta tenuta della contabilità.

Stante poi la non rilevanza del documento ai fini della liquidazione periodica IVA, in un ottica di semplificazione, si è dell'avviso che la data da indicare nel documento possa coincidere con la data di produzione e/o di emissione della fattura, ferma restando la necessità di indicare nella fattura il dettaglio dei percorsi cui la stessa si riferisce.

*[...]*.

**IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO**

**(firmato digitalmente)**